



Comune di Basiliano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2015
N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015.

L'anno **2015**, il giorno **05** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:40** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 29/05/2015 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Negro Marco	Sindaco	Presente
Donato Marco	Consigliere	Presente
Venir Annalisa	Consigliere	Presente
Moretti Valentina	Consigliere	Assente
Baldini Claudio	Consigliere	Presente
Mattiussi Mara	Consigliere	Assente
Del Guerzo Luca	Consigliere	Presente
Olivo Sandra	Consigliere	Presente
Zanatta Daniele	Consigliere	Presente
Copetti Roberto	Consigliere	Presente
Venturini Adriano	Consigliere	Presente
Micelli Roberto	Consigliere	Presente
Monai Marco	Consigliere	Presente
Botter Roberto	Consigliere	Presente
Cozzi Giuseppe	Consigliere	Presente
Olivo Marco	Consigliere	Presente
Pertoldi Carlo	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Calderaro dott. Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Del Negro dott. Marco** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato preliminarmente atto che rispetto all'appello originario delle 18,40 è presente la consigliera Mattiussi Mara e quindi sono presenti quindici consiglieri (Assenti Moretti e Pertoldi).

Vista la deliberazione n.66 del 19.05.2015, con la quale la Giunta Comunale ha fornito al Consiglio Comunale la propria proposta circa la definizione delle aliquote TASI per l'anno 2015;

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato il comma 669 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i che prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Richiamato l'art. 1 commi 640, 676 e 677 che prevedono che « *L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti fissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677*», che « *l'aliquota di base della TASI è pari all'1‰ (1 per mille). Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*» e « *il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*».

Considerato che la nozione di abitazione principale è la stessa dell'IMU così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 per l'applicazione dell'IMU e dall'art. 1 comma 707 della legge n.147/2013 e quindi:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013 e s.m.i. il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì alle seguenti ipotesi:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato altresì che in conseguenza della modifica al Regolamento IMU attuata mediante la deliberazione di C.C. n.25 del 05.05.2015, a decorrere dal 01/01/2015 il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende anche alle seguenti ipotesi:

- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- all'unità immobiliare, e relativa pertinenza, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, a condizione che al nucleo familiare di appartenenza del comodatario competa un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Preso atto che va considerata abitazione principale, in quanto assimilata dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) IMU – Imposta municipale propria, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, ed individuati all'art.11 del Regolamento per l'applicazione della TASI, e di seguito richiamati con i relativi costi di cui al Bilancio di previsione relativo all'anno 2015, a copertura parziale dei quali è finalizzato il relativo gettito:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€125.000,00
POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)	€145.923,87
ANAGRAFE E STATO CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€64.640,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO, PARCHI E SERVIZI PER LA	€302.957,31

TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE (escluse eventuali spese finanziate con i proventi del codice della strada)	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con eventuali proventi codice della strada e al netto di eventuali entrate specifiche)	€438.220,82
BIBLIOTECHE	€49.817,00
PROTEZIONE CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€9.308,94
TOTALE	€1.135.867,94

Considerato che il comma 688 dell'art.1 della legge n.147/2013 prevede che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Preso atto che sulla base di quanto dispone il comma 688 dell'art.1 della legge n.147/2013 il versamento della TASI per l'anno in corso è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e cioè in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, rimanendo in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate (ad eccezione di quella accatastate in A/1, A/8 e A/9), e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei servizi indivisibili;

Ritenuto quindi opportuno stabilire le seguenti misure:

- aliquota dell'1,9 per mille per le abitazioni principali, così come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, e per le relative pertinenze;
- aliquota zero per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Ritenuto in questo modo di equilibrare il carico fiscale tra il complesso dei tributi comunali;

Precisato, per chiarezza, che avendo il Comune stabilito aliquota pari a zero per gli immobili diversi dall'abitazione principale, gli inquilini non sono tenuti al versamento della TASI poiché l'immobile è già interessato dal pagamento dell'IMU;

Richiamata tutta la discussione riportata nel verbale n. 27 in data odierna, concernente anche il presente argomento.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00;

Quindi risultando,

PRESENTI	n.15
ASSENTI	n.02 (Moretti e Pertoldi)
VOTANTI	n.15
ASTENUTI	n.00
FAVOREVOLI	n.10
CONTRARI	n.05 (Micelli, Monai, Olivo Marco, Botter e Cozzi)

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di stabilire le seguenti aliquote della TASI – tributo sui servizi indivisibili - per l'anno per l'anno 2015:
 - aliquota dell'1,9 per mille per le abitazioni principali, così come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, e per le relative pertinenze;
 - aliquota 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
2. di dare atto che l'aliquota proposta al punto 1) rispetta il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”
3. di individuare i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, come di seguito elencati con i rispettivi costi di cui al Bilancio di Previsione per l'anno 2015, a copertura parziale dei quali è finalizzato il gettito TASI:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€125.000,00
POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)	€145.923,87
ANAGRAFE E STATO CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€64.640,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO, PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE (escluse eventuali spese finanziate con i proventi del codice	€302.957,31

della strada)	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con eventuali proventi codice della strada e al netto di eventuali entrate specifiche)	€438.220,82
BIBLIOTECHE	€49.817,00
PROTEZIONE CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€9.308,94
TOTALE	€1.135.867,94

4. Di dare atto che a seguito della determinazione delle tariffe di cui sopra il gettito previsto è pari ad Euro 291.894,80 pari al 25,70% di copertura.
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Quindi risultando,

PRESENTI	n.15
ASSENTI	n.02 (Moretti e Pertoldi)
VOTANTI	n.15
ASTENUTI	n.00
FAVOREVOLI	n.10
CONTRARI	n.05 (Micelli, Monai, Olivo Marco, Botter e Cozzi)

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile

Dr.ssa Milena Sabbadini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** e si attesta la copertura finanziaria.

**Il Responsabile
Contabile**

Dr.ssa Milena Sabbadini

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Negro dott. Marco

Il Segretario
Calderaro dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/06/2015 viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 24/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 09/06/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09/06/2015 al 24/06/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li 25/06/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2015.

Il Responsabile dell'esecutività
Calderaro dott. Giuseppe